

TI_GERICHTE 30.2010.232 vom 11. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2010.232

FR: TI_GERICHTE 30.2010.232 du 11 février 2013

IT: TI_GERICHTE 30.2010.232 del 11 febbraio 2013

Erwägungen

E. 4

Il ricorrente, pur senza contestare lo stridere delle gomme, nega l'addebito mossogli, asserendo di non aver circolato a forte velocità: "io possiedo una macchina a trazione integrale e mi succede spesso che i copertoni stridono soprattutto nelle rotatorie" (cfr. ricorso 29 settembre 2010). Soggiunge di non aver inoltrato osservazioni entro il termine impartitogli, poiché, non avendo ricevuto alcuna bolletta, non si è premurato di far tradurre il rapporto di contravvenzione; si noti che tale omissione – interamente ascrivibile a una negligenza dell'insorgente – non comporta alcuna conseguenza negativa per lui, dal momento che la procedura ordinaria che regge questo tipo di infrazione, prevede per legge l'accollo di tasse e spese in caso di condanna.

E. 5

Per quanto concerne l'argomentazione addotta dal ricorrente la stessa si rivela infondata. Difatti, al ricorrente non viene imputata un'eccessiva velocità, ma lo stridio inopportuno ed evitabile dei copertoni a causa della velocità inadeguata nell'affrontare un tornante. Lo stesso ricorrente ammette nel gravame che gli succede spesso che gli pneumatici della sua vettura stridono, soprattutto nelle curve. Ora, tale circostanza non è certo da imputare alla trazione integrale del veicolo, come adduce il ricorrente, quanto piuttosto all'inadeguatezza della velocità da lui assunta nell'affrontare i tornanti, o i percorsi rotatori da lui citati (quand'anche fosse rimasta entro i limiti consentiti). Volendo seguire la teoria dell'insorgente, ogni veicolo a trazione integrale provocherebbe rumore nell'eseguire un tornante. Ma così non è. Al di là della trazione del veicolo, egli non evoca altre possibili cause del rumore. Ad avvalorare la fondatezza dell'addebito vi è poi il fatto che con il suo comportamento egli ha attirato l'attenzione degli agenti: se non avesse commesso alcuna irregolarità, mal si comprenderebbe per quale motivo gli stessi avrebbero dovuto raggiungerlo e fermarlo immediatamente per intimargli la contravvenzione, inventandosi tutto di sana pianta. Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l'obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione imputatagli.

E. 6

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Di conseguenza, il ricorso va respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 vLPContr). per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è

respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.